



**Comune di Visso**  
*Provincia di Macerata*



**COPIA**

Registro Generale n. **569**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE**

**N. 112 DEL 02-09-2019**

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

|                 |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> | <b>SISMA 2016 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO SUL FOSSO DELLE ROTE A SERVIZIO DELL'AREA S.A.E. DENOMINATA "VILLA S. ANTONIO 1". Autorizzazione al subappalto.</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemiladiciannove addì due del mese di settembre, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 7 del 09.07.2019 - prot. n.7023/2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> SISMA 2016 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO SUL FOSSO DELLE ROTE A SERVIZIO DELL'AREA S.A.E. DENOMINATA "VILLA S. ANTONIO 1". Autorizzazione al subappalto. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PREMESSO che a partire dal 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

CONSIDERATO che al fine di consentire il ritorno della popolazione residente nel Comune di Visso sono state realizzate delle aree munite di Soluzioni Abitative di Emergenza;

PRESO ATTO che si rende necessario migliorare l'accessibilità all'Area SAE denominata "VILLA S. ANTONIO 1" mediante la realizzazione di un attraversamento che colleghi l'area alla S.P. 209;

VISTO lo studio di fattibilità relativo all'attraversamento in questione, redatto dall'Ing. Cristiano Farroni dell'Ufficio Tecnico del Comune di Visso e trasmesso alla Regione Marche, Servizio Protezione Civile con la nota prot. 5610 del 04.06.2018 avente importo complessivo pari ad € 239.268,65 di cui € 159.120,00 per lavori;

VISTO che con determina del Responsabile del Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 114 del 18.09.2018 è stato affidato all' Ing. Benedetto Ceccarini gli incarichi di progettazione definitiva – esecutiva e direzione, contabilità e misura dei lavori, all' Ing. Chiara Falcone gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e al Geol. Gian Luca Faustini l'incarico per la redazione della relazione geologica;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 26.03.2019 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell'attraversamento sul Fosso delle Rote a servizio dell'area S.A.E. denominata "Villa S. Antonio 1", redatto dal per l'importo complessivo di € 342.000,00, di cui € 229.287,50 per lavori;

VISTA la Determina del Responsabile del servizio Area lavori Pubblici e Protezione Civile n. 37 del 27.03.2019, con cui il Comune di Visso ha disposto di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato, attribuendo alla SUA Provincia di Macerata lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura dei lavori, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.10.2017;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 160 del 04.07.2019, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta TORELLI DOTTORI S.P.A., con sede a CUPRAMONTANA (AN) in via Ponte Magno 42, P. IVA 00205160427, per un importo contrattuale di € 178.025,43, di cui € 141.779,07 per lavori al netto del ribasso del 26,555% e € 36.246,36 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

VISTO che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 104 del 27.07.2019, si è preso atto del contenuto della Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata di cui sopra per un importo complessivo pari ad € 195.827,97;

VISTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 22.07.2019;

VISTO che in data 02.09.2019, assunta al prot.n. 8581 del 02.09.2019, la ditta appaltatrice TORELLI DOTTORI S.P.A. ha inoltrato richiesta di autorizzazione a subappaltare le opere ricomprese nella categoria scorporabile OS21, all'Impresa PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L. U. con sede in Osimo (AN) in VIA MONS. OSCAR ROMERO N. 27/29 P.IVA 01099920421, per un importo di subappalto complessivo pari ad **€. 22.000,00 oltre I.V.A.** di cui €. 440,00 per oneri della sicurezza;

VISTO che la ditta appaltatrice TORELLI DOTTORI S.P.A., in sede di gara, ha espressamente dichiarato di voler avvalersi dell'istituto del subappalto, indicando i lavori da subappaltare o concedere in cottimo;

VERIFICATO che l'importo del subappalto risulta contenuto entro l'ammontare del 30% del contratto di appalto stipulato relativo alla categoria scorporabile OS21, ai sensi dell'art. 105 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'ulteriore rispetto della prescrizione di cui all'art. 105, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'applicazione, per i lavori subappaltati, degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;

VISTO che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

PRESO ATTO che l'Impresa Subappaltatrice è una piccola impresa;

VISTO il Documento Unico Regolarità Contributiva Protocollo n° INAIL\_ 16044586 dell'IMPRESA PALIFICAZIONI ALSEO SRL, avente validità fino al 16.10.2019;

VISTO il C.I.G. n. 7999449A23;

VISTO il C.U.P. n. E61B18000190005;

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa:

- 1) Prendere atto dei contenuti di cui alla richiesta presentata dalla ditta appaltatrice TORELLI DOTTORI S.P.A., assunta al prot.n. 8581 del 02.09.2019, con la quale si chiede l'autorizzazione a subappaltare le opere ricomprese nella categoria scorporabile OS21, all'Impresa PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L. U. con sede in Osimo (AN) in VIA MONS. OSCAR ROMERO N. 27/29 P.IVA 01099920421, per un importo di subappalto complessivo pari ad **€. 22.000,00 oltre I.V.A.** di cui €. 440,00 per oneri della sicurezza;
- 2) Autorizzare la ditta appaltatrice TORELLI DOTTORI S.P.A., a subappaltare le opere come sopra specificato alla Ditta subappaltatrice Impresa PALIFICAZIONI ALSEO S.R.L. U. con sede in Osimo (AN), per un importo di subappalto complessivo pari ad **€. 22.000,00 oltre I.V.A.** di cui €. 440,00 per oneri della sicurezza e quindi entro l'ammontare del 30% del contratto di appalto stipulato, ai sensi dell'art. 105 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con

l'ulteriore rispetto della prescrizione di cui all'art. 105, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede l'applicazione, per i lavori subappaltati, degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento;

- 3) Dare atto che, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nel cantiere di cui trattasi;
- 4) Dare atto che la presente autorizzazione è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo di tutti i controlli effettuati dalla stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 art. 32 comma 12;
- 5) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale ma sarà ugualmente trasmesso all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

---

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to FARRONI CRISTIANO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  
dal .....02-09-2019 al .....17-09-2019  
Li ..... 02-09-2019 Reg. n. ....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Copia conforme all'originale.  
Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
FARRONI CRISTIANO